

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, dell'8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio** 1
- Regolamento (CEE) n. 2475/93 della Commissione, dell'8 settembre 1993, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 10
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2476/93 della Commissione, del 7 settembre 1993, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 12
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2477/93 della Commissione, del 6 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di album per fotografie originari della Repubblica Popolare Cinese** 16
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2478/93 della Commissione, del 7 settembre 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 35 (numero d'ordine 40.0350) originari della Thailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio** 24
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2479/93 della Commissione, del 7 settembre 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 14, 20 e 26 (numeri d'ordine 40.0140, 40.0200 e 40.0260) originari della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio** 26
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2480/93 della Commissione, del 7 settembre 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 16 (numero d'ordine 40.0160) originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio** 28

* Regolamento (CEE) n. 2481/93 della Commissione, del 7 settembre 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 20 (numero d'ordine 40.0200) originari dell'Iran, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio	30
* Regolamento (CEE) n. 2482/93 della Commissione, del 7 settembre 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 31 (numero d'ordine 40.0310) originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio	31
Regolamento (CEE) n. 2483/93 della Commissione, dell'8 settembre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1198/93 e che porta a 3 500 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese	32
Regolamento (CEE) n. 2484/93 della Commissione, dell'8 settembre 1993, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	34
Regolamento (CEE) n. 2485/93 della Commissione, dell'8 settembre 1993, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di prugne originarie dell'Ungheria	35
Regolamento (CEE) n. 2486/93 della Commissione, dell'8 settembre 1993, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quindicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1144/93	36
Regolamento (CEE) n. 2487/93 della Commissione, dell'8 settembre 1993, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 200 000 t di segala panificabile detenute dall'organismo d'intervento tedesco	37
Regolamento (CEE) n. 2488/93 della Commissione, dell'8 settembre 1993, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate	38

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

93/486/Euratom, CECA, CEE :

- * Decisione della Commissione, del 4 agosto 1993, che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° agosto 1992 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo ... 39

93/487/Euratom, CECA, CEE :

- * Decisione della Commissione, del 4 agosto 1993, che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° settembre 1992 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo ... 41

93/488/Euratom, CECA, CEE :

- * Decisione della Commissione, del 4 agosto 1993, che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° ottobre 1992 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo ... 43

93/489/Euratom, CECA, CEE :

- * Decisione della Commissione, del 4 agosto 1993, che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° novembre 1992 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo ... 45

93/490/Euratom, CECA, CEE :

- * Decisione della Commissione, del 4 agosto 1993, che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° dicembre 1992 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo ... 47

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2474/93 DEL CONSIGLIO

dell'8 settembre 1993

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

A. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 550/93 ⁽²⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e classificate nel codice NC 8712 00. Con il regolamento (CEE) n. 1607/93 ⁽³⁾, il Consiglio ha prorogato la validità del dazio per un periodo non superiore a due mesi.

B. Procedura successiva

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, le parti qui di seguito elencate hanno presentato osservazioni per iscritto.

Esportatori della Repubblica popolare cinese :

- Guangzhou Five Rams Bicycle Industry Corporation
- Shanghai Bicycle Group
- Qingdao Bicycle Industrial Corporation
- Ghangzhou Golden Lion Bicycle Manufacturing & Trading Corp.

- Xiamen Bicycle Company
- Anyang Bicycle Industry Company
- China Henan Light Industrial Products Imp./Exp. Corp.
- Tianjin Bicycle Imp. & Exp. Corporation
- Hubei Provincial International Trade Corporation
- China North Industry Corporation
- China Bicycles Company (Holdings) Limited
- Asia Bicycles Co. Ltd
- Catic Bicycle Co. Ltd
- Sino-Danish Enterprises Co. Ltd
- Hanji Town Waimanly Manufactory

Produttori comunitari :

- Hawk Cycles Ltd
- Derby Cycle Werke GmbH
- Cycleurope
- Raleigh Industries Limited
- Bicicletas de Alava SA
- Gazelle BV

Importatori e operatori commerciali indipendenti :

- Scott (Europa) SA Svizzera
- Chung Wai Manufactory Limited, Hong Kong
- Halfords Ltd, Regno Unito.

Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite dalla Commissione.

- (3) Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure antidumping definitive e la riscossione definitiva degli importi vincolati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano comunicare le loro osservazioni su tali informazioni.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 58 dell'11. 3. 1993, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 1.

- (4) Le osservazioni delle parti sono state prese in considerazione e la Commissione ha debitamente modificato le sue conclusioni quando ha ritenuto che le argomentazioni delle parti fossero giustificate.
- (5) La durata dell'inchiesta ha superato il normale termine di un anno fissato nell'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88 a causa della complessità dell'inchiesta, dovuta, tra l'altro, alla vasta gamma di modelli di biciclette e alla diversità delle caratteristiche tecniche.

C. Prodotto in esame e prodotto simile

- (6) Come risulta nel regolamento (CEE) n. 550/93 (vedi considerandi 9-11), la Commissione ha stabilito che tutti i tipi di biciclette dovevano essere considerati un unico prodotto ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
- (7) Alcuni esportatori hanno riaffermato che le diverse categorie di biciclette dovrebbero essere considerate prodotti distinti, dato che i consumatori sono consapevoli della differenza tra le applicazioni specifiche e gli impieghi delle biciclette di diverse categorie. In particolare è stato sostenuto che le biciclette fuori strada (mountain bykes) erano prodotti diversi in termini di componenti e di prezzi e che erano percepiti come tali dall'acquirente medio.
- (8) Nei considerandi 9-11 del regolamento (CEE) n. 550/93, la Commissione ha già risposto a quasi tutte le argomentazioni presentate dagli esportatori e ha concluso che tutti i tipi di biciclette potevano essere considerati come un unico prodotto.

Per quanto riguarda le applicazioni specifiche e gli impieghi delle biciclette in esame, nonché la percezione che ne hanno i consumatori, occorre rilevare in primo luogo che tutte le biciclette hanno essenzialmente le stesse applicazioni e svolgono la stessa funzione. A questo proposito, per quanto riguarda la percezione delle biciclette da parte dei consumatori, le varie categorie intendono effettivamente soddisfare esigenze diverse degli utilizzatori finali. Le biciclette di una determinata categoria possono tuttavia essere utilizzate per diversi impieghi e applicazioni. Una mountain byke utilizzata per il ciclismo fuori strada può facilmente essere impiegata anche come normale bicicletta da turismo. Le mountain bykes, infatti, sono talvolta dotate di accessori progettati per l'uso su strada. Le biciclette sono inoltre destinate in misura crescente a più di una applicazione specifica, come dimostra la bicicletta di tipo ibrido che può riunire le caratteristiche di una mountain byke e di una bicicletta da corsa oppure di una mountain byke e di una bicicletta da turismo. Questa tendenza aumenta l'intercambiabilità tra le diverse categorie di biciclette e

quindi la concorrenza tra i settori in sovrapposizione.

Non è quindi possibile effettuare una netta distinzione in base alle applicazioni finali delle diverse categorie e della percezione che ne hanno i consumatori.

La Commissione ha inoltre accertato che in molti casi i produttori stessi non distinguono tra le biciclette classificate in diverse categorie per quanto riguarda la produzione, la distribuzione o la contabilità. I produttori comunitari e cinesi utilizzano un processo di fabbricazione analogo per tutti i tipi di biciclette. Per tutte le categorie di biciclette sono inoltre quasi sempre utilizzati gli stessi canali di distribuzione.

Il Consiglio considera quindi che, ai fini del presente procedimento, le analogie tra tutte le categorie di biciclette, in termini di caratteristiche tecniche e fisiche, nonché di applicazioni e di impieghi finali, compensano le eventuali differenze.

D. Industria comunitaria

- (9) Dall'inchiesta è emerso che i produttori comunitari che hanno pienamente collaborato all'inchiesta rappresentavano il 54,3 % della produzione complessiva di biciclette nella Comunità. Alcuni produttori, che rappresentavano un altro 10 % della produzione comunitaria, hanno fornito informazioni di base e hanno sostenuto la denuncia.
- (10) In considerazione dell'esistenza di legami commerciali tra alcuni produttori comunitari e gli esportatori cinesi per quanto riguarda l'acquisto di componenti, un esportatore ha chiesto che fossero esclusi dall'industria comunitaria i produttori che avevano relazioni commerciali con gli esportatori cinesi.
- (11) È stato accertato che, con pochissime eccezioni, tutte le biciclette vendute dai produttori comunitari erano effettivamente fabbricate nella Comunità con parti di origine principalmente comunitaria. Alcune parti erano state invece importate da Giappone, Singapore, Taiwan e dalla Repubblica popolare cinese. Inoltre, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, possono essere esclusi i produttori comunitari che importano i prodotti soggetti all'inchiesta, mentre non è preso in considerazione il caso proposto dall'esportatore, ovvero il fatto che i produttori importino unicamente alcuni componenti da un paese che esporta i prodotti finiti in esame.
- (12) Dato che, per quanto riguarda i produttori comunitari che hanno importato biciclette da Taiwan e dalla Repubblica popolare cinese, non sono stati presentati nuovi elementi di prova, il Consiglio conferma le conclusioni di cui al considerando 13 del regolamento (CEE) n. 550/93.

- (13) Un esportatore ha sostenuto che i produttori comunitari che hanno interamente collaborato rispondendo al questionario inviato dalla Commissione non erano sufficientemente rappresentativi e che i produttori ai quali sono stati inviati i questionari in una fase successiva del procedimento avrebbero dovuto essere esclusi dalla definizione di industria comunitaria.
- (14) In primo luogo occorre rilevare che inizialmente la Commissione ha inviato i questionari unicamente ai produttori comunitari elencati nella denuncia relativa alle pratiche di dumping. Dopo aver ricevuto le risposte ai primi questionari è stato accertato che i produttori comunitari che avevano risposto rappresentavano il 40 % circa della produzione totale di biciclette nella Comunità. La Commissione ha quindi inviato altri questionari per ampliare la base dell'inchiesta relativa al pregiudizio. La Commissione ha potuto in tal modo, senza causare ritardi nello svolgimento dell'inchiesta, basare le proprie risultanze su una parte dell'industria comunitaria che rappresentava allora quasi tutta la produzione in questione. L'esclusione dei produttori che avevano ricevuto i questionari in una fase successiva non era quindi giustificata.

E. Metodo

1. *Trattamento individuale*

- (15) Nei considerandi 34-36 del regolamento (CEE) n. 550/93 la Commissione ha dichiarato che avrebbe continuato ad esaminare la questione del trattamento individuale nei confronti degli esportatori cinesi.
- (16) Benché in alcuni precedenti casi antidumping sia stato accordato il trattamento individuale ad alcuni esportatori della Repubblica popolare cinese, che avevano tra l'altro potuto dimostrare di essere indipendenti dallo Stato nella gestione della politica di esportazione e nella determinazione dei relativi prezzi, nel corso del presente procedimento la Commissione è giunta alla conclusione, confermata dal Consiglio, che per i motivi in appresso la questione debba essere esaminata con la massima prudenza.
- (17) In primo luogo occorre ricordare che a norma del regolamento (CEE) n. 2423/88 i regolamenti antidumping devono indicare il paese e il prodotto su cui è istituito il dazio. Il dazio individuale non è quindi imposto dal suddetto regolamento e si applica soltanto quando costituisce un provvedimento più equilibrato e più efficace contro le

pratiche di dumping rispetto al dazio unico per paese.

- (18) In secondo luogo, per quanto riguarda i paesi di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (compresa la Repubblica popolare cinese), non è possibile tener conto dell'efficienza o dei vantaggi comparati dei singoli esportatori ai fini della determinazione del valore normale, poiché quest'ultimo deve essere stabilito in base ai prezzi o ai costi in un paese ad economia di mercato. L'unico modo per applicare un trattamento individuale agli esportatori di tali paesi è di tener conto dei rispettivi prezzi all'esportazione. Questo metodo, in linea di massima, produce risultati individuali distorti e quindi impropri, in quanto non si tiene conto di possibili elementi, comunque indeterminabili, quali l'efficienza, i vantaggi comparati o le caratteristiche del prodotto dei singoli esportatori.
- (19) In terzo luogo, per un paese come la Repubblica popolare cinese, è estremamente difficile stabilire se un'azienda sia, di fatto e di diritto, realmente indipendente dallo Stato e in particolare se l'indipendenza apparente di cui beneficia un'azienda in un dato momento abbia carattere permanente. La Repubblica popolare cinese si trova in una fase di transizione da un'economia interamente controllata dallo Stato ad una economia parzialmente orientata verso il mercato. Il controllo dello Stato si esercita tuttora su molti aspetti della vita economica e le leggi e le istituzioni necessarie per il funzionamento dell'economia di mercato non sono ancora sufficientemente sviluppate e note agli operatori economici e ai funzionari. Non è quindi possibile accertare che i contratti e le garanzie giuridiche siano effettivamente applicati e che le attività degli esportatori siano indipendenti da interferenze del governo. Appare invece evidente che su tutta l'attività economica in Cina prevale tuttora l'influenza dello Stato. Quest'ultimo infatti, oltre a controllare l'erogazione di energia, può modificare in qualsiasi momento le norme applicabili all'assunzione e alle retribuzioni dei lavoratori, nonché imporre vincoli alla convertibilità della moneta e ai trasferimenti valutarî.
- (20) La Commissione infine non è attualmente in grado di verificare in loco le dichiarazioni degli esportatori cinesi, principalmente a causa delle difficoltà inerenti all'accertamento dei fatti, al di là di qualsiasi ragionevole dubbio, nei paesi che non hanno un'economia di mercato. È tra l'altro estremamente difficile per la Commissione verificare se determinati accordi che apparentemente garantiscono una certa indipendenza dallo Stato in materia di politica delle esportazioni siano autentici oppure fittizi, in particolare quando tali accordi sono stati conclusi in previsione di eventuali azioni antidumping.

- (21) Dato che l'applicazione del trattamento individuale può implicare l'istituzione di aliquote di dumping improprie e offrire l'opportunità allo Stato di eludere le misure antidumping convogliando, interamente o in parte, le esportazioni attraverso l'esportatore al quale è stato attribuito il dazio anti-dumping inferiore, la Commissione e il Consiglio hanno concluso che eventuali deroghe alla norma generale secondo la quale deve essere stabilito un unico dazio antidumping per i paesi a commercio di Stato devono essere applicate unicamente quando è possibile accertare che non sorgano le difficoltà suesposte.
- (22) Nel caso in esame lo Stato controlla interamente oppure ha una partecipazione di maggioranza in quasi tutte le società note.
- (23) Due esportatori hanno chiesto che, a differenza delle aziende di Stato, fosse loro accordato il trattamento individuale.
- (24) Uno dei due esportatori, una società di Hong Kong, ha chiesto il trattamento individuale per conto di un'impresa cinese, interamente a capitale pubblico, che produceva le biciclette esportate dalla società stessa. L'esportatore aveva intenzione di ritirare la domanda di trattamento individuale. La Commissione ha ritenuto che comunque in tale situazione non fosse opportuno applicare un trattamento individuale, in quanto la società di Hong Kong avrebbe potuto cambiare fornitore.
- (25) Un altro produttore ed esportatore cinese ha affermato di aver recentemente modificato la propria struttura, con la creazione di una società per azioni, in cui la percentuale di azioni ancora di proprietà di un ente pubblico, in seguito ad una serie di transazioni complesse e oscure, rappresentava unicamente una partecipazione di minoranza. La Commissione non era tuttavia convinta che la società fosse effettivamente indipendente dal controllo dello Stato. Anche con una partecipazione di minoranza, infatti, lo Stato può esercitare una influenza significativa sulla gestione di una società, soprattutto se questa opportunità si aggiunge agli altri mezzi di intervento di cui dispone lo Stato in Cina. La nuova struttura della società non poteva comunque essere ritenuta stabile o definitiva.
- (26) Un alto funzionario cinese, che ha affermato di rappresentare tutti i produttori di biciclette nei quali lo Stato ha una partecipazione, ha inoltre dichiarato alla Commissione che lo Stato cinese coordinava le attività di tutti i produttori di biciclette in Cina.
- (27) Per questi motivi e per quelli esposti nei considerandi 15-21 precedenti, il Consiglio conclude che nella fattispecie non è opportuno applicare un trattamento individuale.

2. *Campionamento*

- (28) In considerazione del numero elevato di modelli e di esportatori, la Commissione ha dovuto elaborare le risultanze in materia di dumping in base ad un campione rappresentativo. A questo proposito la Commissione ha preso in esame i modelli fabbricati da una selezione rappresentativa di produttori. Il campione scelto comprendeva due aziende di Stato, due joint venture e un'impresa i cui prodotti erano stati venduti da una società di Hong Kong. Ai fini delle conclusioni definitive, per rendere maggiormente rappresentativo il campione, la Commissione ha inserito la società controllata interamente da capitale straniero che effettua il maggior volume di esportazioni. Le sei società attualmente inserite nel campione rappresentano l'88 % di tutte le esportazioni nella Comunità delle società che hanno risposto al questionario.

Il Consiglio conferma questo metodo.

F. *Dumping*

1. *Valore normale*

- (29) Nel regolamento che istituisce il dazio provvisorio la Commissione ha concluso che Taiwan era un paese analogo adeguato ai fini della determinazione del valore normale dei prodotti cinesi esportati nella Comunità. Il valore normale è stato pertanto stabilito, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera a) punto i) del regolamento (CEE) n. 2423/88, in funzione dei prezzi delle biciclette vendute dai produttori di Taiwan sul mercato interno.
- (30) Un esportatore ha sostenuto che la Repubblica popolare cinese è un paese ad economia di mercato data la portata delle riforme economiche avviate. L'esportatore ha affermato che, per quanto riguarda il settore delle biciclette, si applicavano i principi dell'economia di mercato e quindi ha chiesto di stabilire il valore normale in base al valore costruito nella Repubblica popolare cinese.
- (31) La Commissione ha respinto l'argomentazione, che non era sostenuta da elementi di prova. La Repubblica popolare cinese, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e a norma del regolamento (CEE) n. 1766/82⁽¹⁾, è considerata un paese che non ha un'economia di mercato.
- (32) Un esportatore ha chiesto alla Commissione di riesaminare la scelta di Taiwan come paese analogo, in quanto non si era tenuto conto del prodotto nazionale pro capite e della ripartizione del lavoro.

⁽¹⁾ GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21.

- (33) Nel considerando 20 del regolamento (CEE) n. 550/93 la Commissione ha concluso che, dato il livello della concorrenza sul mercato di Taiwan e in considerazione della comparabilità dei modelli e delle dimensioni della produzione, la scelta di Taiwan come paese analogo era appropriata ed equa. Il fatto che i criteri della Commissione non comprendessero il prodotto nazionale lordo pro capite e la distribuzione del lavoro non pregiudica la validità della scelta di Taiwan. Questi criteri non sono pertinenti in quanto non sono in rapporto diretto con i costi di produzione. I dati relativi al prodotto nazionale lordo di un paese a commercio di Stato non sono inoltre paragonabili ai dati corrispondenti di un paese ad economia di mercato. La Commissione aveva comunque esaminato esaurientemente tutte le proposte degli esportatori e aveva consultato i principali produttori dei quattro paesi proposti, che tuttavia hanno rifiutato di collaborare. Non è stato inoltre proposto alcun altro paese analogo che, anche tenendo conto dei criteri supplementari proposti dall'esportatore, fosse più adatto di Taiwan.
- (34) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) del regolamento (CEE) n. 2423/88, il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese, ai fini della determinazione provvisoria, era stato stabilito in base ai prezzi vigenti sul mercato interno di Taiwan. Come risulta dal considerando 20 del regolamento (CEE) n. 550/93, la Commissione ha riscontrato che le biciclette vendute sul mercato di Taiwan erano ampiamente comparabili ai modelli cinesi inseriti nel campione. I prezzi vigenti a Taiwan, realmente pagati o pagabili nel corso di normali operazioni commerciali, costituiscono quindi una base adeguata per il calcolo del valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese. Tuttavia, per ottenere una base di calcolo più rappresentativa, la Commissione ha deciso di inserire nel campione alcuni modelli cinesi, per i quali era possibile stabilire i valori costruiti di modelli analoghi esportati dai produttori di Taiwan.
- (35) Un esportatore ha sostenuto che gli esportatori di Taiwan hanno ricevuto un trattamento più favorevole di quelli cinesi, in quanto per i primi il valore normale era stato calcolato in base al valore costruito, mentre, nel regolamento (CEE) n. 550/93, il valore normale per la Repubblica popolare cinese era stato determinato in funzione dei prezzi vigenti a Taiwan.
- (36) La Commissione respinge questa argomentazione. Per quanto riguarda i modelli di biciclette esportati nella Comunità dalle società di Taiwan, la Commissione ha accertato che esistevano differenze sostanziali tra i modelli esportati e quelli venduti

sul mercato interno. Come risulta dal considerando 16 del regolamento (CEE) n. 550/93, non è stato possibile utilizzare i prezzi vigenti sul mercato interno, che, data l'entità degli adeguamenti necessari, sarebbero stati inattendibili. Nei confronti della Repubblica popolare cinese non poteva essere impiegato lo stesso metodo, poiché mancano dati attendibili sui costi di produzione. L'uso dei prezzi vigenti sul mercato di Taiwan non costituisce tuttavia una discriminazione nei confronti della Repubblica popolare cinese. L'affermazione dell'esportatore implica che i valori normali calcolati rispetto al valore costruito siano inferiori ai prezzi effettivamente vigenti a Taiwan. In realtà gli elementi del valore costruito sono stabiliti in base ai prezzi effettivi. È invece probabile che l'esportatore cinese abbia tratto beneficio dall'impiego dei prezzi vigenti sul mercato di Taiwan poiché, come risulta nel considerando 29 del regolamento (CEE) n. 550/93, la Commissione ha preso in considerazione modelli di Taiwan più semplici dei modelli cinesi comparabili.

Il Consiglio conferma le conclusioni sul valore normale.

2. Prezzi all'esportazione

- (37) Un esportatore ha affermato che le vendite all'esportazione impiegate dalla Commissione per il calcolo del margine di dumping erano insufficienti e non rappresentative.
- (38) Nel regolamento che istituisce il dazio provvisorio, il calcolo del margine di dumping è stato effettuato in base ai modelli cinesi simili a modelli venduti a Taiwan nel corso di normali operazioni commerciali e in quantitativi sufficienti. Non è stato possibile calcolare il margine di dumping in funzione di un numero maggiore di modelli, dato che sono stati utilizzati tutti i modelli comparabili venduti a Taiwan. Come risulta nel considerando 34, la Commissione, dopo aver esaurito tutte le possibilità di calcolare il valore normale in funzione dei prezzi applicati a Taiwan, ha deciso di ampliare la base di calcolo inserendo modelli cinesi supplementari, per i quali erano disponibili i valori costruiti dei modelli di biciclette analoghi esportati dai produttori di Taiwan nella Comunità. Con questo metodo, applicato per tutte le società comprese nel campione, il calcolo relativo al margine di dumping è stato effettuato rispetto ad un numero di biciclette corrispondente al 63 % delle esportazioni complessive. Questa percentuale, secondo la Commissione, è ampiamente sufficiente per essere considerata rappresentativa.
- (39) I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto all'esportazione nella Comunità.

- (40) Nel regolamento che istituisce il dazio provvisorio la Commissione ha calcolato il prezzo all'esportazione relativo ad un esportatore che aveva venduto nella Comunità attraverso una società consociata di Hong Kong ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88. La Commissione ha riesaminato la questione e ha deciso che, in mancanza di un prezzo all'esportazione dalla Repubblica popolare cinese, il prezzo in questione poteva essere stabilito unicamente in base al prezzo al quale il prodotto in questione era rivenduto dall'esportatore di Hong Kong ad acquirenti indipendenti nella Comunità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) di detto regolamento. È stato dedotto un margine stimato al 5 % per tener conto del fatto che le vendite sono state effettuate attraverso Hong Kong. Nelle circostanze specifiche del caso in esame si ritiene che questo metodo sia equo e sia il solo applicabile.

Il Consiglio conferma questa conclusione.

3. Confronto

- (41) Un esportatore ha chiesto di applicare adeguamenti, se del caso, per tener conto di differenze inerenti a costi di nolo, restituzione di dazi, commissioni e retribuzioni del personale di vendita. La Commissione ha accolto l'argomentazione e, oltre agli adeguamenti indicati nel considerando 28 del regolamento (CEE) n. 550/93, ha applicato adeguamenti per tener conto di differenze inerenti a costi di nolo, restituzione di dazi, commissioni e retribuzioni del personale di vendita.
- (42) Alcuni esportatori hanno riaffermato che la Commissione non aveva tenuto sufficientemente conto della qualità delle biciclette cinesi rispetto a quelle originarie di Taiwan, in quanto aveva limitato i criteri di valutazione delle differenze alla categoria, al materiale del telaio e al numero di velocità. Gli esportatori hanno sostenuto che dovevano essere applicati adeguamenti per tener conto di altri fattori. Secondo la stima effettuata da un esportatore, tali adeguamenti avrebbero corrisposto a un'ulteriore riduzione del 5 % del valore normale. Un importatore ha invece affermato che le biciclette importate dalla Repubblica popolare cinese erano di qualità superiore e quindi non erano in concorrenza con le biciclette prodotte dall'industria comunitaria.
- (43) Benché le argomentazioni delle diverse parti siano contraddittorie per quanto riguarda la qualità dei prodotti esportati, la Commissione ha inserito nei criteri impiegati per determinare la comparabilità dei modelli la fattura e il tipo di cambi, l'ingranaggio centrale, le leve del cambio, i freni e i mozzi, dato che la qualità delle biciclette dipende anche da tali elementi. Si è inoltre già tenuto conto di alcune differenze qualitative in quanto, come risulta nel considerando 29 del regolamento (CEE)

n. 550/93, ai fini del confronto sono state scelte biciclette di Taiwan più semplici. La Commissione ha quindi tenuto conto dei principali criteri che determinano la qualità delle biciclette.

- (44) Alcuni esportatori hanno sostenuto che in alcuni casi i confronti fatti dalla Commissione tra i modelli esportati dalla Repubblica popolare cinese e i modelli comparabili venduti a Taiwan non erano precisi e che non sempre sono stati scelti i modelli di Taiwan più semplici, a differenza di quanto è affermato nel considerando 29 del regolamento (CEE) n. 550/93. L'industria comunitaria ha invece sostenuto che in molti casi la Commissione ha favorito gli esportatori cinesi nella scelta dei modelli di Taiwan ai fini della determinazione del valore normale. I produttori comunitari hanno affermato che il margine di dumping effettivo era in realtà nettamente superiore.
- (45) La Commissione ha verificato le osservazioni presentate da tutte le parti per quanto riguarda il confronto tra i modelli e ha effettuato il confronto prendendo in considerazione i nuovi criteri indicati nel considerando 43. Per quanto possibile i modelli sono stati scelti con il metodo esposto nel considerando 29 del regolamento (CEE) n. 550/93. Il calcolo relativo al margine di dumping è stato debitamente modificato.
- (46) Un esportatore ha chiesto un adeguamento per tener conto delle spese generali, amministrative e di vendita sostenute da un produttore di Taiwan che ha venduto sul mercato interno attraverso una società di vendita consociata.
- (47) La Commissione ha esaminato l'argomentazione e ha concluso che il fatto che le vendite siano state effettuate attraverso una società consociata non incide sulla comparabilità dei prezzi.
- (48) Un esportatore ha sostenuto che le sue esportazioni nella Comunità rientravano nelle transazioni OEM (Original Equipment Manufacture) ovvero erano state effettuate ad importatori che rivendevano il prodotto nella Comunità con la propria marca. Poiché queste vendite sono state confrontate con il valore normale determinato in base alle vendite di prodotti di marca effettuate sul mercato di Taiwan ai dettaglianti, l'esportatore ha chiesto un adeguamento per tener conto di differenze inerenti allo stadio commerciale.
- (49) L'argomentazione non può essere accolta. A parte il fatto che la richiesta non era sostenuta da elementi di prova, la Commissione ha accertato, come risulta nel considerando 27 del regolamento (CEE) n. 550/93, che non era opportuno applicare un adeguamento in quanto i prezzi, i costi e i profitti per le vendite OEM sul mercato di Taiwan non presentavano differenze sostanziali rispetto alle vendite dei prodotti di marca.

Il Consiglio conferma queste conclusioni.

4. *Margini di dumping*

- (50) Le società che hanno risposto al questionario della Commissione rappresentavano soltanto il 73 % di tutte le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese. Le autorità cinesi, pur avendone la possibilità, non hanno comunicato i nomi e gli indirizzi degli altri produttori cinesi ai quali avrebbero potuto essere inviati i questionari. Si può quindi presupporre che il margine di dumping relativo ai produttori che non hanno collaborato sia almeno pari al margine massimo di dumping accertato nei confronti degli esportatori che hanno collaborato all'inchiesta. Il margine di dumping è stato determinato in base alla media ponderata dei margini relativi ai singoli modelli delle sei società inserite nel campione. Nei confronti degli esportatori che non hanno risposto al questionario, che rappresentavano il restante 27 % delle esportazioni, il margine di dumping è stato determinato a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. A questo proposito la Commissione ha considerato che gli elementi più attendibili fossero i margini di dumping dei modelli della società contenuta nel campione nei cui confronti era stato fissato il margine più elevato. Il margine di dumping per la Repubblica popolare cinese, espresso in percentuale del valore CIF, così calcolato corrisponde quindi al 30,6 %.

Il Consiglio conferma le risultanze della Commissione in materia di dumping.

G. *Pregiudizio*

1. *Volume totale del consumo e quote di mercato delle importazioni oggetto di dumping*

- (51) In seguito al riesame delle quote di mercato dell'industria comunitaria, è stato accertato che le cifre indicate nel regolamento che istituisce il dazio provvisorio dovevano essere modificate. Dai nuovi calcoli risulta che la quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa dal 37,8 % nel 1989 al 30,2 % nel periodo dell'inchiesta. Gli altri dati esposti nei considerandi 38 e 39 del regolamento (CEE) n. 550/93 sono confermati.

2. *Prezzi delle importazioni oggetto di dumping*

- (52) Alcuni esportatori hanno affermato che il metodo esposto nei considerandi 40-44 del regolamento (CEE) n. 550/93 riguardo al calcolo della sottoquotazione non era sufficientemente preciso e non teneva debitamente conto della qualità delle biciclette.
- (53) La Commissione ha tenuto conto delle argomentazioni degli esportatori e ha ricalcolato la sottoquotazione dei prezzi modificando il metodo esposto nei considerandi 40-44 del regolamento (CEE) n.

550/93. Ciascuno dei 100 diversi gruppi di biciclette, che erano stati costituiti in base alla categoria, al materiale del telaio e al numero di velocità, è stato suddiviso in tre segmenti, corrispondenti a diversi livelli qualitativi (alto, medio e basso), i quali sono stati determinati in funzione del sistema del cambio.

- (54) Una società ha sostenuto che il calcolo della sottoquotazione non era rappresentativo in quanto non comprendeva quantitativi sufficienti di esportazioni nella Comunità e poiché le vendite di alcuni produttori comunitari inserite nel calcolo erano del tutto insufficienti.

- (55) La Commissione ha tenuto conto di questa argomentazione e ha preso in considerazione nuovi modelli. I calcoli sono stati quindi effettuati in base ad oltre il 75 % delle biciclette vendute da tutti gli esportatori compresi nel campione. Ai fini del calcolo la Commissione ha inoltre preso in considerazione un numero maggiore di modelli e di produttori comunitari.

- (56) Una società ha sostenuto che l'adeguamento di cui al considerando 42 del regolamento (CEE) n. 550/93, applicato dalla Commissione per tener conto di differenze inerenti al canale di distribuzione, era insufficiente. La società ha presentato due casi che, a suo parere, giustificavano un adeguamento maggiore.

- (57) La Commissione ha verificato i casi proposti dalla società in questione ed ha riscontrato che un esportatore aveva un margine che non differiva sostanzialmente rispetto a quello impiegato dalla Commissione, mentre la seconda società aveva venduto ad un diverso stadio commerciale e quindi non era possibile utilizzare le cifre pertinenti. La Commissione ha nuovamente esaminato le risposte degli importatori ai suoi questionari ed è giunta alla conclusione che l'adeguamento relativo alle differenze inerenti al canale di distribuzione, di cui al considerando 42 del regolamento (CEE) n. 550/93, era corretto.

- (58) La Commissione ha quindi ricalcolato la sottoquotazione dei prezzi di cui ai considerandi 56 e 58 del regolamento (CEE) n. 550/93. La media ponderata del margine di sottoquotazione per le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese così ottenuta era del 59 %.

3. *Situazione dell'industria comunitaria*

- (59) Numerosi esportatori hanno contestato le risultanze provvisorie della Commissione sulla situazione dell'industria comunitaria. Essi hanno sostenuto che l'industria comunitaria realizzava profitti maggiori e che aveva tratto pienamente vantaggio dall'incremento del consumo in forma di aumento della produzione, delle vendite e della quota di mercato.

- (60) La Commissione ha riesaminato i dati particolareggiati relativi alla situazione dell'industria comunitaria e ha chiesto nuove informazioni ad alcuni produttori comunitari. In seguito al riesame le risultanze della Commissione in materia di produzione, coefficiente di utilizzazione degli impianti, scorte, vendite, quote di mercato, andamento dei prezzi, redditività e investimenti hanno subito modifiche marginali, mentre la tendenza generale, stabilita nel regolamento (CEE) n. 550/93, è chiaramente confermata.
- a) Produzione, capacità, indice di utilizzazione degli impianti e scorte
- (61) La produzione dell'industria comunitaria interessata, pari a 5 334 000 unità nel 1988, è passata a 5 876 000 unità nel 1989 e a 6 620 000 unità nel 1990. La produzione è scesa a 6 190 000 unità nel periodo dell'inchiesta.
- (62) La capacità di produzione che, rispetto a 7 620 000 unità nel 1988, è passata a 8 161 000 unità nel 1989 e a 8 758 000 unità nel 1990, è rimasta stabile nel periodo dell'inchiesta. L'indice di utilizzazione degli impianti, che era passato dal 70 % nel 1988 al 72 % nel 1989 e al 76 % nel 1990, è sceso al 71 % nel periodo dell'inchiesta.
- (63) Il livello delle scorte dell'industria comunitaria, dopo essere aumentato da 288 000 unità nel 1988 a 395 000 nel 1989, è sceso a 330 000 unità nel 1990 ed è infine nuovamente aumentato a 419 000 unità nel periodo dell'inchiesta.
- b) Vendite e quote di mercato
- (64) Tra il 1988 e il 1989 il consumo di biciclette nella Comunità è aumentato del 18,5 %, mentre le vendite dell'industria comunitaria sono cresciute soltanto dell'11,4 %. Tra il 1989 e il 1990, rispetto ad un'ulteriore espansione del consumo del 21,1 %, le vendite dell'industria comunitaria sono aumentate soltanto del 10,4 %. Tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta, mentre il consumo è aumentato del 9,2 %, le vendite dell'industria comunitaria sono scese del 4,2 %.
- (65) La quota di mercato dell'industria comunitaria è costantemente diminuita rispetto al 40,2 % nel 1988, scendendo al 37,8 % nel 1989, al 34,4 % nel 1990 e al 30,2 % nel periodo dell'inchiesta.
- c) Andamento dei prezzi
- (66) Ai fini delle risultanze relative alle misure provvisorie, la Commissione ha concluso che non era possibile stabilire con sufficiente precisione l'andamento dei prezzi dei numerosi modelli. I prezzi delle biciclette, tuttavia, non hanno seguito lo sviluppo dei modelli.
- (67) Alcuni esportatori hanno affermato che i prezzi delle biciclette nella Comunità sono invece sostanzialmente aumentati.
- (68) La Commissione ha effettuato un nuovo esame per stabilire con maggiore precisione l'andamento dei prezzi applicati dall'industria comunitaria. La Commissione ha accertato che, tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta, i prezzi dei modelli rappresentativi, che erano rimasti praticamente invariati per un determinato periodo di tempo per quanto riguarda i quattro principali produttori comunitari, sono diminuiti in media del 7,55 %, nonostante i costanti miglioramenti qualitativi e l'espansione della domanda di biciclette nella Comunità.
- d) Redditività
- (69) La Commissione ha riscontrato che nonostante il costante aumento della domanda negli ultimi quattro anni, i profitti dell'industria comunitaria sono rimasti relativamente bassi. In base ad un nuovo esame della situazione finanziaria dell'industria comunitaria, la Commissione ha stabilito che i profitti sono passati dal 2,58 % nel 1988 al 4 % nel 1989 e al 5,11 % nel 1990. Nel periodo dell'inchiesta i profitti sono scesi al 4,81 %.
- e) Investimenti
- (70) Gli investimenti dell'industria comunitaria, pari a 16,5 milioni di ecu nel 1988, sono passati a 20,7 milioni di ecu nel 1989, a 25 milioni di ecu nel 1990 e a 25,3 milioni di ecu nel periodo dell'inchiesta.
4. Conclusione in materia di pregiudizio
- (71) Alla luce della determinazione finale dei fattori inerenti al pregiudizio e in particolare in considerazione del ristagno delle vendite, della perdita della quota di mercato e dell'insufficiente livello dei profitti in un periodo di espansione della domanda, la Commissione conferma che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio sostanziale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
- Il Consiglio conferma questa conclusione e le risultanze su cui essa si basa.
- H. Causa del pregiudizio
- a) Conseguenza delle importazioni oggetto di dumping
- (72) Nelle conclusioni provvisorie la Commissione ha esposto in modo particolareggiato le conseguenze delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria [considerandi 55-57 del regolamento (CEE) n. 550/93]. Dato che non sono state presentate nuove argomentazioni a questo proposito, la Commissione conferma dette risultanze.

b) Altri fattori

- (73) Un esportatore ha sostenuto che il calo della quota di mercato dell'industria comunitaria non era dovuto alle pratiche di dumping, bensì all'incapacità di fornire biciclette per soddisfare la domanda a causa della mancanza di investimenti.

Date le risultanze sull'indice di utilizzazione degli impianti, dalle quali emerge che detta percentuale non ha mai superato il 76 %, l'industria comunitaria avrebbe potuto facilmente aumentare le forniture di biciclette. Il fatto che l'industria comunitaria abbia effettuato investimenti crescenti mette inoltre in evidenza il suo impegno nella produzione. L'argomentazione è quindi respinta.

- (74) Per quanto riguarda i considerandi 58-61 del regolamento (CEE) n. 550/93, non sono stati ricevuti nuovi elementi di prova tali da giustificare la modifica delle risultanze provvisorie della Commissione. La Commissione conferma quindi queste risultanze.

Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione relative alle conseguenze delle importazioni oggetto di dumping e agli altri fattori.

I. Interesse della Comunità

- (75) Come risulta dal considerando 65 del regolamento (CEE) n. 550/93, la Commissione ha concluso che nell'interesse della Comunità era necessario istituire misure antidumping.
- (76) Dato che non sono state ricevute nuove informazioni, il Consiglio conferma dette conclusioni.

J. Impegni

- (77) Un esportatore cinese ha offerto un impegno sui prezzi. La Commissione ha respinto l'offerta, in quanto l'accettazione di un impegno da parte di un esportatore di un paese che non ha un'economia di mercato implica l'applicazione di un trattamento individuale, che nella fattispecie non può essere accordato.

K. Dazio definitivo

- (78) Il dazio deve essere stabilito in base al margine di dumping, poiché quest'ultimo è inferiore al livello del pregiudizio.

- (79) Un esportatore ha chiesto alla Commissione di applicare misure costruttive, ai sensi dell'articolo 13 del codice antidumping del GATT, per tener conto del fatto che la Repubblica popolare cinese è un paese in via di sviluppo.

- (80) A questo proposito occorre ricordare che la Repubblica popolare cinese non ha aderito al codice antidumping del GATT.

L. Riscossione dei dazi provvisori

- (81) In considerazione dei margini di dumping determinati e della gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, il Consiglio ritiene necessario che gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio siano definitivamente riscossi fino all'aliquota del dazio definitivo istituito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette e di altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo) senza motore, di cui al codice NC 8712 00, originari della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio, applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è del 30,6 %.
3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituiti dal regolamento (CEE) n. 550/93 sono riscossi definitivamente sino all'aliquota corrispondente al dazio provvisorio. Gli importi vincolati in eccedenza rispetto all'aliquota del dazio definitivo sono liberati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 settembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. CLAES

REGOLAMENTO (CEE) N. 2475/93 DELLA COMMISSIONE**dell'8 settembre 1993****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2433/93 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2433/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁴⁾ sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base

per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2433/93 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 223 del 2. 9. 1993, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 settembre 1993, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	35,26 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	34,36 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	35,26 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	34,36 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3833
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	38,33
1701 99 10 910	38,78
1701 99 10 950	38,78
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3833

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2476/93 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 1993****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3334/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle

disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 321 del 21. 11. 1990, pag. 6.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.10	0701 90 51 0701 90 59]	Patate di primizia	15,37	633	120,94	29,30	103,07	4 150	12,64	28 424	32,91	11,84
1.20	0702 00 10] 0702 00 90]	Pomodori	100,05	4 047	784,93	192,86	670,84	27 072	81,56	182 099	216,93	76,01
1.30	0703 10 19	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina	11,69	481	91,99	22,28	78,40	3 157	9,62	21 621	25,03	9,01
1.40	0703 20 00	Agli	73,32	3 022	576,96	139,78	491,74	19 800	60,34	135 601	157,03	56,53
1.50	ex 0703 90 00	Porri	27,80	1 117	209,04	54,33	183,17	7 384	22,31	50 899	61,05	21,85
1.60	ex 0704 10 10] ex 0704 10 90]	Cavolfiori	57,81	2 331	438,81	113,34	385,48	15 133	43,14	104 614	127,38	45,06
1.70	0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles	53,72	2 267	423,88	110,06	374,08	11 735	41,29	82 719	124,09	37,72
1.80	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	31,38	1 265	239,40	61,47	210,09	8 126	23,42	54 525	69,15	25,05
1.90	ex 0704 90 90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	123,37	4 943	921,62	240,50	812,12	32 641	98,56	221 730	269,86	96,64
1.100	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi	20,94	839	156,44	40,82	137,86	5 541	16,73	37 639	45,80	16,40
1.110	0705 11 10] 0705 11 90]	Lattughe a cappuccio	67,35	2 706	506,31	131,61	443,65	17 886	54,03	123 279	147,87	52,93
1.120	ex 0705 29 00	Indivie	21,82	877	162,70	42,58	143,89	5 690	17,51	39 262	47,92	17,72
1.130	ex 0706 10 00	Carote	32,58	1 311	245,82	63,64	216,50	8 694	26,26	58 568	71,55	24,98
1.140	ex 0706 90 90	Ravanelli	67,01	2 692	503,74	130,94	441,40	17 795	53,76	122 654	147,12	52,67
1.150	0707 00 11] 0707 00 19]	Cetrioli	41,14	1 654	307,45	80,47	270,68	10 972	32,98	73 514	90,25	32,27
1.160	0708 10 10] 0708 10 90]	Piselli (Pisum sativum)	191,68	7 900	1 508,23	365,40	1 285,46	51 760	157,75	354 473	410,51	147,77
1.170		Fagioli :										
1.170.1	0708 20 10] 0708 20 90]	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)	248,61	10 246	1 956,23	473,93	1 667,28	67 134	204,61	459 763	532,44	191,67
1.170.2	0708 20 10] 0708 20 90]	Fagioli (Phaseolus Ssp., vulgaris var. Compressus Savi)	46,71	1 879	352,40	91,24	310,36	12 464	37,65	83 960	102,58	35,81
1.180	ex 0708 90 00	Fave	92,83	3 894	734,40	189,09	645,42	21 793	71,04	142 837	212,96	66,61
1.190	0709 10 00	Carciofi	136,32	5 478	1 024,80	266,38	897,97	36 202	109,37	249 524	299,31	107,15
1.200		Asparagi :										
1.200.1	ex 0709 20 00	— verdi	628,58	25 907	4 945,98	1 198,27	4 215,43	169 738	517,33	1 162 430	1 346,20	484,61
1.200.2	ex 0709 20 00	— altri	526,03	21 024	3 913,81	1 020,70	3 455,29	137 215	418,45	976 186	1 149,14	431,29
1.210	0709 30 00	Melanzane	97,14	3 929	762,10	187,25	651,33	26 285	79,19	176 802	210,62	73,80
1.220	ex 0709 40 00	Sedani da coste (Apium graveolens, var. dulce)	91,65	3 691	689,40	179,61	604,84	24 461	73,57	162 068	201,40	71,34
1.230	0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	575,61	23 724	4 529,16	1 097,29	3 860,18	155 434	473,73	1 064 468	1 232,75	443,77
1.240	0709 60 10	Peperoni	60,05	2 475	472,52	114,47	402,73	16 216	49,42	111 055	128,61	46,29
1.250	0709 90 50	Finocchi	73,55	2 966	558,22	144,18	490,38	19 251	54,88	133 083	162,05	57,33
1.260	0709 90 70	Zucchine	49,65	1 995	373,28	97,03	327,09	13 186	39,83	90 889	109,02	39,02
1.270	ex 0714 20 10	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)	58,76	2 422	462,39	112,02	394,09	15 868	48,36	108 675	125,85	45,30
2.10	ex 0802 40 00	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi	83,78	3 378	639,04	164,08	560,82	21 691	62,54	145 547	184,60	66,87
2.20	ex 0803 00 10	Banane, diverse dalle frutta della piantaggine, fresche	51,37	2 117	404,22	97,93	344,51	13 872	42,28	95 002	110,02	39,60
2.30	ex 0804 30 00	Ananassi, freschi	30,85	1 271	242,74	58,80	206,88	8 330	25,39	57 050	66,07	23,78
2.40	ex 0804 40 10] ex 0804 40 90]	Avocadi, freschi	141,18	5 818	1 110,89	269,13	946,80	38 124	116,19	261 088	302,36	108,84

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.50	ex 0804 50 00	Guaiave e manghi, freschi	113,72	4 687	894,85	216,79	762,68	30 710	93,59	210 314	243,56	87,68
2.60		Arance dolci, fresche :										
2.60.1	0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41	— Sanguigne e semisanguigne	29,84	1 207	234,16	57,53	200,13	8 076	24,33	54 325	64,72	22,67
2.60.2	0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45	— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	56,13	2 313	441,69	107,00	376,45	15 158	46,19	103 809	120,22	43,27
2.60.3	0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49	— altre	44,27	1 824	348,36	84,39	296,91	11 955	36,43	81 874	94,81	34,13
2.70		Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi :										
2.70.1	ex 0805 20 10	— Clementine	71,06	2 929	559,17	135,47	476,58	19 190	58,48	131 421	152,19	54,78
2.70.2	ex 0805 20 30	— Monreal e satsuma	69,88	2 812	527,21	136,50	464,32	18 646	56,33	125 606	153,46	53,57
2.70.3	ex 0805 20 50	— Mandarini e wilkings	64,33	2 651	506,21	122,64	431,44	17 372	52,94	118 973	137,78	49,60
2.70.4	ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	— Tangerini e altri	56,25	2 318	442,62	107,23	377,24	15 190	46,29	104 028	120,47	43,36
2.80	ex 0805 30 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi	49,79	2 052	391,80	94,92	333,93	13 446	40,98	92 085	106,64	38,39
2.85	ex 0805 30 90	Limette (Citrus aurantifolia), fresche	156,73	6 459	1 233,25	298,78	1 051,10	42 323	128,99	289 846	335,67	120,83
2.90		Pompelmi e pomeli, freschi :										
2.90.1	ex 0805 40 00	— bianchi	43,74	1 802	344,20	83,39	293,36	11 812	36,00	80 895	93,68	33,72
2.90.2	ex 0805 40 00	— rosei	59,34	2 445	466,95	113,12	397,98	16 025	48,84	109 745	127,09	45,75
2.100	0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19	Uve da tavola	96,93	3 995	762,69	184,77	650,03	26 174	79,77	179 251	207,59	74,72
2.110	0807 10 10	Cocomeri	10,60	437	83,47	20,22	71,14	2 864	8,73	19 618	22,71	8,17
2.120		Meloni :										
2.120.1	ex 0807 10 90	— Amarillo, Cuپر, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro	75,02	3 092	590,31	143,01	503,11	20 258	61,74	138 737	160,67	57,83
2.120.2	ex 0807 10 90	— altri	56,93	2 346	448,00	108,53	381,82	15 374	46,85	105 291	121,93	43,89
2.130	0808 10 91 0808 10 93 0808 10 99	Mele	41,68	1 718	328,00	79,46	279,55	11 256	34,30	77 088	89,27	32,13
2.140		Pere										
2.140.1	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia)	130,53	5 379	1 027,07	248,83	875,36	35 247	107,42	241 387	279,54	100,63
2.140.2	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Altri	37,45	1 543	294,74	71,40	251,20	10 115	30,82	69 271	80,22	28,87
2.150	0809 10 00	Albicocche	247,86	9 982	1 864,34	485,74	1 635,68	66 149	198,97	438 280	544,67	192,93
2.160	0809 20 10 0809 20 90	Ciliegie	102,26	4 136	802,32	197,13	685,71	27 672	83,37	186 134	221,74	77,70
2.170	ex 0809 30 00	Pesche	34,31	1 388	269,22	66,15	230,09	9 285	27,97	62 459	74,40	26,07

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.180	ex 0809 30 00	Pesche noci	77,86	3 209	612,64	148,42	522,15	21 024	64,08	143 986	166,75	60,02
2.190	0809 40 11 0809 40 19	Prugne	87,01	3 586	684,70	165,88	583,56	23 497	71,61	160 922	186,36	67,08
2.200	0810 10 10 0810 10 90	Fragole	155,21	6 218	1 159,45	302,56	1 021,70	41 065	124,00	278 950	339,49	121,58
2.205	0810 20 10	Lamponi	1 048,0	42 174	7 906,65	2 047,19	6 963,49	279 647	844,87	1 883 741	2 301,55	803,54
2.210	0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus »)	102,94	4 142	776,64	201,08	684,00	27 469	82,98	185 034	226,07	78,92
2.220	0810 90 10	Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	129,13	5 322	1 016,06	246,16	865,98	34 869	106,27	238 800	276,55	99,55
2.230	ex 0810 90 80	Melegrane	61,70	2 542	485,48	117,61	413,77	16 661	50,78	114 100	132,13	47,56
2.240	ex 0810 90 80	Kaki (compresi Sharon)	257,06	10 595	2 022,69	490,04	1 723,93	69 415	211,56	475 384	550,54	198,18
2.250	ex 0810 90 30	Litchi	396,58	16 345	3 120,50	756,00	2 659,58	107 090	326,39	733 396	849,34	305,75

REGOLAMENTO (CEE) N. 2477/93 DELLA COMMISSIONE**del 6 settembre 1993****che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di album per fotografie originari della Repubblica Popolare Cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

sentito il comitato consultivo a norma del suddetto regolamento,

considerando quanto segue :

A. PROCEDIMENTO

- (1) Nel maggio 1992, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾ la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di album per fotografie originari della Repubblica Popolare Cinese e ha iniziato l'inchiesta.

Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata dal Comitato dei produttori europei di album per fotografie (CEPAM), per conto dei produttori che complessivamente rappresentavano la maggior parte della produzione comunitaria degli album in oggetto.

La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto originario della Repubblica Popolare Cinese e al pregiudizio notevole da esse derivante. Gli elementi di prova sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.

- (2) La Commissione ha debitamente informato i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i denunzianti e ha offerto alle parti direttamente interessate l'opportunità di comunicare osservazioni scritte e di chiedere di essere sentite.

Una società di Hong Kong che esporta album per fotografie rilegati originari della Repubblica Popo-

lare Cinese, alcuni importatori nella Comunità e i produttori comunitari denunzianti hanno comunicato osservazioni scritte. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite.

- (3) La Commissione ha inviato questionari alle parti notoriamente interessate e ha ricevuto informazioni scritte particolareggiate dai produttori comunitari denunzianti, da una società di Hong Kong che esporta album per fotografie rilegati originari della Repubblica Popolare Cinese e da alcuni importatori comunitari. Un produttore comunitario non denunziante non ha risposto alla richiesta della Commissione di presentare una versione non riservata delle informazioni comunicate. Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2423/88, si ritiene che la Commissione non debba tener conto delle informazioni comunicate da detto produttore. Gli altri produttori comunitari rappresentano comunque una parte sostanziale dell'industria comunitaria.

- (4) La Commissione ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società :

a) Produttori comunitari denunzianti

Germania :

- Water Aulfes, München,
- Ludwig Fleischmann GmbH & Co. KG, Fulda,
- Karl Walther GmbH & Co. KG, Nettetal.

Paesi Bassi :

- Henzo BV, Roermond.

b) Esportatori di album per fotografie rilegati originari della Repubblica Popolare Cinese

- Climax Paper Converters Ltd, Hong Kong.

c) Importatore (indipendente)

Germania :

- KLS Service Non-Food-Vertriebs-Gesellschaft m.b.H. Kaarst.

- (5) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 1991 e il 31 marzo 1992 (periodo dell'inchiesta).

- (6) La durata dell'inchiesta ha superato il normale periodo di un anno a causa del tempo necessario per individuare un adeguato paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 120 del 12. 5. 1992, pag. 10.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**i) Descrizione del prodotto**

- (7) I prodotti oggetto della denuncia, riguardo ai quali è stato avviato il procedimento, sono gli album per fotografie rilegati (codice NC ex 4820 50 00).
- (8) Gli album per fotografie legati a libro costituiscono una categoria specifica all'interno della gamma più generale di prodotti che comprende gli album legati ad anello, a vite e a spirale, nonché i tipi con alette (« flip-up ») e con taschine (« slip-in »). Questi ultimi hanno caratteristiche sufficientemente diverse che li differenziano dagli album rilegati. Nel precedente procedimento antidumping relativo agli album per fotografie originari della Corea del Sud e di Hong Kong di cui alla decisione 90/241/CEE della Commissione⁽¹⁾, gli album non legati a libro sono stati esclusi dall'applicazione delle misure di difesa, poiché l'industria comunitaria non forniva questi album in quantitativi sufficienti e quindi si sarebbe potuta verificare una situazione di carenza dell'offerta complessiva. Dall'analisi delle condizioni attuali risulta che la situazione di mercato relativa a questi tipi di album non è mutata. Si ritiene pertanto che gli album legati a libro debbano essere esclusi dal presente procedimento.

La categoria degli album rilegati comprende gli album tradizionali e quelli autoadesivi. Gli album tradizionali sono costituiti da pagine di cartone, con interfogli di pergamena parzialmente trasparenti, sui quali le fotografie sono incollate con appositi adesivi. Gli album autoadesivi hanno pagine coperte da una pellicola adesiva che permette di inserire le fotografie senza utilizzare altri dispositivi. Tutti i tipi di album hanno caratteristiche fisiche simili e le stesse applicazioni e pertanto costituiscono un unico prodotto. Questa conclusione è confermata dal fatto che i diversi tipi sono formati da un corpo di pagine interne sulle quali è stata incollata una copertina con un processo di legatura tradizionale.

Gli album rilegati, anche se sono diversi in termini di dimensioni, tipo di copertina e numero di pagine, hanno la stessa funzione di conservare e mantenere in ordine le fotografie e a loro volta possono essere sistemati su scaffali come i libri. Gli album rilegati tradizionali e autoadesivi sono inoltre intercambiabili, in concorrenza diretta e

non possono essere differenziati come prodotti distinti.

ii) Prodotto simile

- (9) Tutti i tipi di album rilegati prodotti e venduti nella Corea del Sud, che è stata scelta come paese analogo ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale (cfr. punto 20) e quelli prodotti e venduti dai produttori comunitari hanno le stesse caratteristiche tecniche e fisiche degli album esportati dalla Repubblica Popolare Cinese. La Commissione ritiene quindi che gli album per fotografie rilegati prodotti e venduti nella Comunità siano prodotti simili rispetto a quelli venduti nella Corea del Sud e a quelli importati dalla Repubblica Popolare Cinese, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
- (10) La società di Hong Kong, Climax Paper Converters Ltd ha affermato che gli album per fotografie rilegati provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese sono di qualità inferiore, hanno un aspetto diverso e sono costituiti di materiali differenti. È stato quindi affermato che questi prodotti occupano il segmento inferiore del mercato, mentre la produzione comunitaria soddisfa la domanda del segmento superiore. Questa argomentazione non può essere accolta. È stato infatti accertato che i produttori comunitari non fabbricano più unicamente album di lusso e di prezzo elevato e che i loro prodotti non presentano differenze immediatamente evidenti rispetto a quelli cinesi. Gli album rilegati di origine comunitaria e cinese hanno inoltre le stesse caratteristiche fisiche e tecniche essenziali e quindi rientrano nella stessa categoria di prodotti simili. Le eventuali differenze qualitative tra gli album importati originari della Cina e quelli di produzione comunitaria non sono sufficienti per rendere i prodotti essenzialmente diversi.

Gli album rilegati costituiscono comunque un prodotto unico e il mercato comunitario dei prodotti in oggetto, di origine comunitaria o cinese, è omogeneo e non divisibile in segmenti.

C. TRATTAMENTO INDIVIDUALE

- (11) Soltanto una società con sede a Hong Kong, Climax Paper Converters, ha risposto al questionario della Commissione. La società ha iniziato ad esportare nella Comunità album per fotografie rilegati originari 2# della# Repubblica Popolare Cinese nel 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 48.

La produzione realizzata nella Repubblica Popolare Cinese, secondo quanto afferma la società, è un'attività distaccata della società di Hong Kong e quindi non è effettuata alcuna fatturazione per il trasferimento del prodotto finito tra lo stabilimento situato nella Repubblica Popolare Cinese e la società di Hong Kong. L'esportatore ha sostenuto che la società opera esclusivamente secondo principi di redditività e che essa prende liberamente tutte le decisioni commerciali relative alla gestione della produzione e delle vendite. La società, mettendo in evidenza il fatto di essere l'unica ad aver collaborato, ha quindi chiesto che nella valutazione del dumping fosse fissato un margine individuale nei suoi confronti.

- (12) Benché in alcuni precedenti procedimenti anti-dumping sia stato accordato il trattamento individuale ad alcuni esportatori della Repubblica Popolare Cinese, che avevano tra l'altro potuto dimostrare di essere indipendenti dallo Stato nella gestione della politica di esportazione e nella determinazione dei relativi prezzi, nel corso del presente procedimento la Commissione è giunta alla conclusione che per diversi motivi la questione debba essere esaminata con la massima prudenza.
- (13) In primo luogo occorre ricordare che a norma del regolamento (CEE) n. 2423/88 i regolamenti anti-dumping devono indicare il paese e il prodotto su cui è istituito il dazio. Il dazio individuale non è quindi imposto dal regolamento di base e si applica soltanto quando costituisce un provvedimento più equilibrato e più efficace contro le pratiche di dumping rispetto al dazio unico per paese.
- (14) In secondo luogo, per quanto riguarda i paesi di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (compresa la Repubblica Popolare Cinese) non è possibile tener conto dell'efficienza o dei vantaggi comparati dei singoli esportatori ai fini della determinazione del valore normale, poiché quest'ultimo deve essere stabilito in base ai prezzi o ai costi in un paese ad economia di mercato. L'unico modo per applicare un trattamento individuale agli esportatori di tali paesi è di tener conto dei rispettivi prezzi all'esportazione. Questo metodo, in linea di massima, produce risultati individuali distorti e quindi impropri, in quanto non tiene conto dell'efficienza e dei vantaggi comparati dei singoli esportatori, né delle caratteristiche dei prodotti.
- (15) In terzo luogo, per un paese come la Repubblica Popolare Cinese, è estremamente difficile stabilire se un'azienda sia, di fatto e di diritto, realmente indipendente dallo Stato e in particolare se l'indipendenza apparente di cui beneficia un'azienda in un dato momento abbia carattere permanente. La Repubblica Popolare Cinese si trova in una fase di transizione da un'economia interamente controllata dallo Stato ad un'economia parzialmente orientata verso il mercato. Il controllo dello Stato si esercita tuttora su molti aspetti della vita economica,

mentre le basi giuridiche e le istituzioni necessarie per il funzionamento dell'economia di mercato non sono ancora sufficientemente sviluppate e note agli operatori economici e ai funzionari. Non è quindi possibile accertare che i contratti e le garanzie giuridiche siano effettivamente applicati e che le attività degli esportatori siano indipendenti da interferenze del governo. Appare invece evidente che su tutta l'attività economica in Cina prevale tuttora l'influenza dello Stato. Quest'ultimo, infatti, oltre a controllare l'erogazione di energia, può modificare in qualsiasi momento le norme sull'assunzione e sulle retribuzioni dei lavoratori, nonché imporre vincoli alla convertibilità della moneta e ai trasferimenti valutarî.

- (16) La Commissione infine non è attualmente in grado di verificare in loco le dichiarazioni degli esportatori cinesi, principalmente a causa delle difficoltà inerenti allo svolgimento dei controlli nei paesi che hanno un'economia pianificata. È tra l'altro estremamente difficile per la Commissione verificare se determinati accordi che apparentemente garantiscono una certa indipendenza dallo Stato in materia di politica delle esportazioni siano autentici oppure fittizi, in particolare quando tali accordi sono stati conclusi in previsione di eventuali azioni anti-dumping.
- (17) Dato che l'applicazione del trattamento individuale può implicare l'istituzione di aliquote di dumping improprie e offrire l'opportunità allo Stato di eludere le misure antidumping convogliando, interamente o in parte, le esportazioni attraverso l'esportatore al quale è stato imposto il dazio anti-dumping inferiore, la Commissione e il Consiglio hanno concluso che eventuali deroghe alla norma generale secondo la quale deve essere stabilito un unico dazio antidumping per i paesi a commercio di Stato, devono essere applicate unicamente quando è possibile accertare che non sorgano le difficoltà suesposte.
- (18) Nel caso in esame la produzione nella Repubblica Popolare Cinese è disciplinata da un accordo concluso tra la società di Hong Kong e le autorità cinesi. L'accordo non stabilisce che le operazioni di produzione in Cina siano pienamente indipendenti dal controllo dello Stato. La produzione è effettuata in uno stabilimento in cui la società di Hong Kong utilizza le proprie macchine e impiega personale proprio. Lo stabilimento è tuttavia di proprietà di un ente pubblico cinese, che fornisce anche i dirigenti e la manodopera, con il quale la società di Hong Kong ha firmato l'accordo. Per quanto riguarda le sue attività economiche, l'ente pubblico dipende dalle autorità dello Stato. Dalla formulazione di alcune disposizioni dell'accordo, in particolare per quanto riguarda la gestione dello stabilimento, nonché l'assunzione del personale e le condizioni salariali, si può dedurre che la gestione della produzione e dell'attività commerciale non è del tutto indipendente dal controllo delle autorità cinesi.

Nella documentazione presentata si faceva inoltre riferimento ad un altro accordo, alle cui condizioni devono attenersi le parti contraenti del primo accordo. Il testo del secondo accordo non è stato comunicato alla Commissione perché, secondo quanto è stato affermato, era stato concluso tra due parti cinesi e non poteva essere divulgato. Secondo le informazioni comunicate, l'accordo fissava le condizioni offerte per stimolare gli investimenti esteri nella regione cinese interessata. Queste condizioni si applicano alla gestione delle operazioni commerciali dello stabilimento cinese che produce album per fotografie.

Pe questi motivi e alla luce degli elementi esposti nei punti da 13 a 17, la Commissione conclude che nel caso in esame e nelle attuali circostanze non è opportuno considerare singolarmente gli esportatori interessati.

D. DUMPING

i) Valore normale

- (19) La Climax Paper Converters Ltd, con sede a Hong Kong, è stata l'unica società che abbia pienamente collaborato al procedimento. La società ha sostenuto che gli album da essa commercializzati sono prodotti in uno stabilimento situato nella Repubblica Popolare Cinese e successivamente esportati nella Comunità attraverso Hong Kong, dove si trovano le infrastrutture di vendita. La Commissione ha accertato che i prodotti in oggetto erano effettivamente fabbricati nella Repubblica Popolare Cinese e erano quindi di origine cinese. In tali circostanze il valore normale è stato determinato in riferimento al paese d'origine.

Per stabilire il valore normale la Commissione doveva tener conto del fatto che la Cina non è paese ad economia di mercato e quindi ha dovuto effettuare i calcoli in base al valore normale del prodotto in oggetto in un paese ad economia di mercato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88. A questo proposito la società di Hong Kong ha proposto di stabilire il valore normale in base ai dati relativi ai mercati dell'Indonesia oppure della Corea del Sud. I produttori dei due paesi sono stati consultati. Nessun produttore indonesiano era disposto a collaborare, ma una società ha fornito informazioni dalle quali risultava che nel paese era fabbricata soltanto una gamma limitata dei prodotti in questione.

- (20) Due società sudcoreane che hanno accettato di collaborare producono modelli identici o analoghi a quelli esportati dalla Repubblica Popolare Cinese. La Corea del Sud è stata considerata un paese di mercato adatto ai fini del confronto, data la presenza di numerosi produttori in concorrenza per le vendite del prodotto simile. I produttori della Corea del Sud e della Repubblica Popolare Cinese fruiscono inoltre di condizioni analoghe per quanto riguarda l'accesso alle materie prime e il mercato sudcoreano è sufficientemente rappresentativo rispetto al volume delle esportazioni di album di origine cinese.

- (21) Gli album per fotografie venduti sul mercato interno sudcoreano hanno diverse caratteristiche supplementari rispetto ai modelli cinesi esportati nella Comunità. Si è quindi ritenuto che l'unico metodo valido per stabilire il valore normale fosse il calcolo del valore costruito in base al costo di produzione dei modelli coreani esportati nella Comunità che avevano caratteristiche analoghe ai modelli cinesi. Al costo di produzione è stato aggiunto un importo per tener conto delle spese generali, amministrative e di vendita e un margine di profitto, secondo l'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) e l'articolo 2, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

- (22) Sono stati così calcolati tutti i costi fissi e variabili sostenuti nel corso di normali operazioni commerciali dai produttori coreani che esportano modelli simili. Per stabilire l'importo relativo alle spese generali, amministrative e di vendita e al profitto, sono stati calcolati i margini medi dei due produttori coreani relativi alle vendite sul mercato interno. Tali margini sono stati quindi imputati al costo di produzione dei singoli modelli.

ii) Prezzi all'esportazione

- (23) Per determinare il prezzo all'esportazione, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che non è stato accertato il prezzo del prodotto venduto all'esportazione nella Comunità direttamente dalla Repubblica Popolare Cinese. Pertanto, ai fini della comparabilità tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, quest'ultimo è stato costruito in base al prezzo al quale il prodotto in oggetto è stato rivenduto dalla società di Hong Kong agli acquirenti indipendenti nella Comunità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Secondo tali norme è stato detratto un margine stimato per i profitti realizzati sulle vendite effettuate attraverso Hong Kong.

Poiché le informazioni ricevute dalla Commissione non riguardavano tutte le esportazioni del prodotto cinese, è stato considerato opportuno stabilire i prezzi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Si premierebbe infatti la mancata collaborazione se si ritenesse che queste esportazioni siano state vendute nella Comunità a prezzi superiori ai valori minimi accertati per le esportazioni per le quali sono state fornite informazioni. Non esistono inoltre motivi per ritenere che questi prodotti siano stati venduti effettivamente a prezzi superiori. I prezzi all'esportazione di questi prodotti, che rappresentavano circa il 40 % di tutte le esportazioni in questione nella Comunità, sono stati quindi stabiliti in base al volume significativo delle esportazioni oggetto di dumping per le quali erano disponibili informazioni.

iii) Confronto

- (24) Il confronto è stato effettuato FOB frontiera cinese per tener conto delle condizioni di vendita. Il

valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati in base alle singole transazioni. Sono state effettuate detrazioni per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, come quelle inerenti a caratteristiche fisiche, oneri all'importazione e spese di vendita, quando le richieste sono state considerate giustificate ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Ai fini di un equo confronto con i modelli cinesi si è tenuto debitamente conto delle differenze inerenti alle caratteristiche fisiche, quali il numero e la dimensione dei fogli e le dimensioni della copertina. Dal valore normale è stato detratto un importo corrispondente agli oneri all'importazione che gravano sui materiali incorporati nel prodotto simile e si è tenuto conto delle diverse spese di vendita, per salvaguardare la comparabilità con il prezzo all'esportazione dalla Cina. Dal prezzo all'esportazione dei prodotti cinesi è stato inoltre detratto un importo stimato per i costi direttamente collegati alla vendita all'esportazione.

iv) Margine di dumping

- (25) Nei confronti della Repubblica Popolare Cinese è stato determinato un unico margine di dumping in base alla media ponderata del margine di dumping relativo alle esportazioni per le quali sono state comunicate informazioni e del margine di dumping determinato in base agli elementi disponibili, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, per quanto riguarda le restanti esportazioni per le quali non sono state comunicate informazioni. Quest'ultimo margine di dumping, calcolato in base a un volume significativo delle esportazioni dei prodotti di origine cinese effettuate dalla società di Hong Kong, è pari al 32,3 %, mentre il margine accertato per le esportazioni per le quali sono state fornite informazioni complete da parte dell'esportatore di Hong Kong è dell'11,5 %. Pertanto, in base alla media ponderata, il margine di dumping unico per le esportazioni della Repubblica Popolare Cinese è stato fissato al 19,4 %.

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

- (26) Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, nella Comunità operano altre società oltre ai cinque produttori rappresentati dal CEPAM. Alla luce delle informazioni raccolte durante l'inchiesta è stato possibile stabilire che nel periodo dell'in-

chiesta i produttori comunitari membri del CEPAM rappresentavano almeno il 78 % della produzione complessiva di album per fotografie rilegati nella Comunità. In tali circostanze la Commissione ha concluso che i cinque produttori membri del CEPAM costituivano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

F. PREGIUDIZIO

i) Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

- (27) Dato che il codice della nomenclatura combinata nel quale rientrano gli album per fotografie rilegati comprende anche altri tipi di album, non sono disponibili cifre esatte sulle importazioni totali e sul consumo complessivo del prodotto in oggetto. In base alle informazioni ottenute nel corso dell'inchiesta la Commissione ha tuttavia stabilito che tra il gennaio 1990 e il marzo 1992 il consumo non ha subito variazioni sostanziali, rimanendo intorno alle 17 000 t all'anno. Il consumo è passato da 15 528 t nel 1989 a 16 900 t nel periodo dell'inchiesta.
- (28) Nello stesso periodo le importazioni oggetto di dumping dalla Cina sono passate da 671,5 t a 3 581 t, con un incremento del 433 %. La corrispondente quota di mercato, tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta, è passata dal 4,3 % al 21,2 %. Nello stesso periodo la quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa dal 43,8 % al 40,6 %.

ii) Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

- (29) La Commissione ha confrontato i prezzi, dopo lo sdoganamento, dei singoli modelli degli album per fotografie rilegati esportati dalla Cina nella Comunità attraverso l'esportatore di Hong Kong, allo stesso livello commerciale, con la media ponderata dei prezzi franco fabbrica dei modelli comparabili venduti dai produttori comunitari. È stato accertato che ciascun modello era stato venduto a prezzi inferiori a quelli dei produttori comunitari. Dopo l'applicazione di alcuni adeguamenti per tener conto di differenze secondarie relative alle caratteristiche fisiche, la sottoquotazione dei prezzi era compresa tra il 3 % e il 37,9 %. Per quanto riguarda gli altri produttori cinesi, per gli stessi motivi già esposti nel punto 23 è stato ritenuto che il margine di sottoquotazione non fosse inferiore alla media ponderata della sottoquotazione relativa all'esportatore di Hong Kong, ovvero al 32,1 %.

iii) Situazione dell'industria comunitaria

a) Produzione e sfruttamento degli impianti

- (30) La produzione annua dell'industria comunitaria è passata da 6,003 Mio di unità (7 226 t circa) nel 1989 a 7,094 Mio di unità (8 623 t) nel 1991. Nel periodo dell'inchiesta, tuttavia, in termini quantitativi la produzione è scesa a 6 425 Mio di unità (7 802 t), con un calo del 9,43 %. L'indice di sfruttamento degli impianti dell'industria comunitaria, pari al 75 % circa tra il 1989 e il 1991, è sceso al 67 % nel periodo dell'inchiesta.

b) Volume delle vendite e delle scorte

- (31) Le vendite dei prodotti dell'industria comunitaria sono passate da 5,325 Mio di unità (6 808 t) nel 1989 a 6,286 Mio di unità (7 741 t) nel 1991. Nel periodo dell'inchiesta, tuttavia, le vendite sono scese a 5,575 Mio di unità (6 854 t). Al calo delle vendite nel periodo dell'inchiesta corrisponde l'aumento delle scorte, pari al 18,4 % tra il 1991 e la fine di detto periodo.

c) Prezzi

- (32) Tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta i prezzi dei modelli che rappresentano circa il 70 % della produzione comunitaria sono aumentati, in media ponderata, dello 0,8 % circa. Nel 1991 l'industria comunitaria è riuscita ad aumentare del 4 % i prezzi di alcuni modelli, ma l'umento globale è stato insufficiente per evitare un netto deterioramento dei risultati finanziari dei produttori comunitari.

d) Redditività

- (33) Il profitto globale realizzato sulle vendite dei prodotti in questione nel periodo dell'inchiesta era inferiore allo 0,2 %. L'industria comunitaria non ha potuto aumentare i prezzi in misura sufficiente per ottenere un adeguato margine di utile. Alcuni modelli, commercializzati in quantitativi sostanziali sul mercato comunitario tanto dall'importatore, quanto dai produttori comunitari, sono stati venduti in perdita in tutto il periodo oppure a partire dal periodo dell'inchiesta.

e) Occupazione

- (34) Tra il 1989 e la fine del periodo dell'inchiesta l'occupazione nell'industria comunitaria è scesa del 7 %.

iv) Conclusione

- (35) In base agli elementi suesposti e in particolare in considerazione dell'insufficiente livello dei profitti

realizzati nel periodo dell'inchiesta sulle vendite in diminuzione, la Commissione, ai fini delle risultanze provvisorie, ha concluso che l'industria comunitaria degli album per fotografie rilegati ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

G. PREGIUDIZIO PROVOCATO DALLE PRATICHE DI DUMPING

- (36) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria sia stato causato dalle pratiche di dumping e se altri fattori abbiano potuto provocare, almeno in parte, detto pregiudizio.

i) Incidenza delle importazioni oggetto di dumping

- (37) Le conseguenze delle importazioni di album rilegati dalla Cina devono essere esaminate alla luce delle misure antidumping istituite nel maggio 1990 sulle importazioni nella Comunità degli stessi prodotti originari della Corea del Sud e di Hong Kong.

In seguito all'istituzione di tali misure tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta le importazioni dalla Corea del Sud e da Hong Kong sono diminuite costantemente e in misura significativa. Tali importazioni sono state tuttavia sostituite soltanto in parte dalle vendite dell'industria comunitaria, che nuovamente iniziarono a declinare nel corso del 1991. Nel 1990 soltanto le importazioni cinesi sono aumentate in misura rilevante. Queste importazioni corrispondono a quelle precedentemente provenienti da Hong Kong, in quanto nel 1989 e nel 1990 la Climax Paper Converters Ltd e gli altri esportatori che non hanno collaborato al procedimento hanno trasferito la produzione da Hong Kong alla Repubblica Popolare Cinese. Le importazioni dalla Cina hanno inoltre parzialmente sostituito quelle dalla Corea del Sud a detrimento dell'industria comunitaria. Il mercato comunitario degli album per fotografie è trasparente e sensibile alle variazioni dei prezzi. Pertanto, nel periodo dell'inchiesta, a causa del costante aumento dei quantitativi di prodotti di origine cinese venduti a prezzi nettamente inferiori a quelli dei produttori comunitari, i quantitativi venduti dall'industria comunitaria con profitti decrescenti oppure in perdita sensibilmente diminuiti.

- (38) Da quanto precede risulta che la pressione esercitata dalle importazioni dei prodotti cinesi oggetto di dumping ha impedito all'industria comunitaria di beneficiare pienamente delle misure antidumping istituite nel 1990 nei confronti di altre importazioni del prodotto simile e nel periodo dell'inchiesta ha avuto effetti negativi in termini di volume delle vendite, quota di mercato, consistenza delle scorte e risultati finanziari.

ii) Conseguenze di altri fattori

- (39) Il volume delle importazioni nella Comunità di album per fotografie rilegati originari di altri paesi è rimasto stabile oppure è diminuito. Le importazioni dalla Corea del Sud e da Hong Kong sono diminuite, probabilmente a causa delle misure antidumping istituite sui prodotti simili nel 1990.
- (40) Dalle statistiche comunitarie risulta un aumento delle importazioni di album classificati al codice NC 4820 50 00 dall'Indonesia. Secondo le informazioni fornite dagli importatori comunitari, le importazioni di album legati a libro dall'Indonesia sono trascurabili, dato che quasi tutti i prodotti importati con il codice suddetto sono costituiti da album con alette e con taschine, nonché da album rilegati ad anello. In considerazione del volume trascurabile delle importazioni di album legati a libro dall'Indonesia, la Commissione conclude che la loro incidenza sull'industria comunitaria è stata comunque irrilevante.
- (41) La Commissione ha quindi concluso che il volume sostanziale delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, che coincide con il calo della produzione comunitaria tra il 1991 e la fine del periodo dell'inchiesta, nonché la rilevante sottoquotazione dei prezzi, hanno avuto conseguenze negative sul mercato comunitario degli album per fotografie rilegati. Il pregiudizio sostanziale subito dall'industria comunitaria è stato pertanto provocato dalle importazioni oggetto di dumping dei prodotti originari della Cina, considerate isolatamente.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (42) Per valutare l'interesse della Comunità la Commissione tiene conto di alcuni elementi essenziali e, tra l'altro, del fatto che il principale obiettivo delle misure antidumping è di eliminare le distorsioni della concorrenza derivanti da pratiche commerciali sleali e di ripristinare una situazione di concorrenza aperta e leale, nell'interesse generale della Comunità. Inoltre, se non venissero istituite misure provvisorie si rischierebbe di aggravare la situazione già critica dell'industria

comunitaria, la cui sopravvivenza è minacciata a causa dell'insufficiente redditività.

- (43) Se l'industria comunitaria dovesse cessare la produzione, la Comunità sarebbe interamente dipendente da importazioni da paesi terzi per soddisfare la domanda del mercato. Tale situazione potrebbe avere anche gravi conseguenze per l'industria a monte, che fornisce carta, cartone, vinile e carta pergamenata.
- (44) Per quanto riguarda gli interessi dei consumatori del prodotto in oggetto nella Comunità, i vantaggi di prezzo di cui beneficiano a breve termine devono essere valutati rispetto alle conseguenze a lungo termine del mancato ripristino di condizioni di concorrenza leale. In mancanza, infatti, di adeguate misure sarebbe gravemente minacciata la capacità di sopravvivenza dell'industria comunitaria, la cui scomparsa implicherebbe una riduzione dell'offerta e della concorrenza a detrimento dei consumatori.
- (45) La Commissione rileva che il ripristino di condizioni di concorrenza aperta e leale sul mercato non dovrebbe impedire ai produttori cinesi di operare in modo concorrenziale sul mercato comunitario. Le misure antidumping si limiterebbero ad eliminare le distorsioni della concorrenza provocate dal dumping e quindi non impedirebbero ai fornitori di paesi terzi di soddisfare la domanda con prodotti venduti a prezzi equi. Nel caso in esame il margine di dumping è inferiore all'importo necessario per eliminare interamente il pregiudizio (cfr. punto 50). Sarà quindi eliminato unicamente l'elemento sleale del vantaggio di prezzo degli esportatori. In tali circostanze gli esportatori possono essere pienamente competitivi in base agli effettivi vantaggi comparati.
- (46) La sola società di Hong Kong che, a conoscenza della Commissione, importa gli album per fotografie rilegati di origine cinese, ha sostenuto che l'istituzione di misure è contraria all'interesse della Comunità. Tali misure infatti favorirebbero i produttori di altri paesi terzi, in particolare l'Indonesia e quindi non tutelerebbero l'industria comunitaria denunziante. Dall'inchiesta è emerso tuttavia che il volume delle importazioni di album per fotografie rilegati originari dell'Indonesia è trascurabile e che comunque l'eventuale sostituzione delle importazioni dalla Cina sul mercato comunitario sarebbe dovuta unicamente alla normale concorrenza delle forze di mercato, dato che i bassi prezzi di cui hanno beneficiato gli acquirenti degli album di origine cinese derivavano da pratiche commerciali sleali. Non è quindi possibile giustificare il perdurare di una situazione di bassi prezzi dovuta a pratiche scorrette.

- (47) Dopo aver esaminato gli interessi generali e specifici in causa, è stato concluso a titolo provvisorio che nella fattispecie l'istituzione di misure contribuirà a ripristinare condizioni di concorrenza leale eliminando il pregiudizio provocato dalle pratiche di dumping. L'industria comunitaria avrà quindi l'opportunità di beneficiare di consistenti investimenti effettuati negli ultimi anni e al tempo stesso saranno salvaguardati gli interessi delle aziende comunitarie che forniscono i prodotti semilavorati.
- (48) La Commissione ritiene pertanto che nell'interesse della Comunità debbano essere adottate misure antidumping, in forma di dazio provvisorio, per evitare che nel corso del procedimento le importazioni oggetto di dumping provochino un ulteriore pregiudizio.

1. DAZIO

- (49) Per determinare l'aliquota del dazio provvisorio, la Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping accertati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (50) Il pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping deriva principalmente dalla sottoquotazione dei prezzi. Poiché la differenza tra i prezzi dei prodotti cinesi e quelli applicati dai produttori comunitari, in media ponderata, è superiore al margine di dumping accertato, il dazio provvisorio deve corrispondere al margine di dumping unico, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (cfr. punto 25).
- (51) Ai fini della correttezza amministrativa, è opportuno fissare un termine entro il quale le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni e chiedere di essere sentite. Occorre inoltre precisare che tutte le risultanze elaborate nel presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesami-

nate qualora la Commissione proponga l'istituzione di un dazio definitivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di album per fotografie rilegati di cui al codice NC ex 4820 50 00, originari della Repubblica Popolare Cinese.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente :

Prodotto	Aliquota del dazio	Codice Taric
Album per fotografie rilegati	19,4 %	4820 50 00*10

3. Si applicano in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, equivalente all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Salvo gli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 2423/88, l'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non adotti misure definitive prima della scadenza di detto periodo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1993.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2478/93 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 1993**

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 35 (numero d'ordine 40.0350) originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1993, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria 35 (numero d'ordine 40.0350) originari della Tailandia, il massimale è fissato rispettivamente a 264 t; che in data 14 maggio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Tailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 12 settembre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari della Tailandia:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0350	35 (tonnellate)	5407 10 00	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114
		5407 20 90	
		5407 30 00	
		5407 41 00	
		5407 42 10	
		5407 42 90	
		5407 43 00	
		5407 44 10	
		5407 44 90	
		5407 51 00	
		5407 52 00	
		5407 53 10	
		5407 53 90	
		5407 54 00	
		5407 60 10	
		5407 60 30	
		5407 60 51	
		5407 60 59	
		5407 60 90	
		5407 71 00	
		5407 72 00	
		5407 73 10	
		5407 73 91	
		5407 73 99	

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0350 (seguito)		5407 74 00	
		5407 81 00	
		5407 82 00	
		5407 83 10	
		5407 83 90	
		5407 84 00	
		5407 91 00	
		5407 92 00	
		5407 93 10	
		5407 93 90	
		5407 94 00	
		5811 00 00*95	
		5905 00 70*90	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2479/93 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 1993**

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 14, 20 e 26 (numeri d'ordine 40.0140, 40.0200 e 40.0260) originari della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1993, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti delle categorie 14, 20 e 26 (numeri d'ordine 40.0140, 40.0200 e 40.0260) originari della Malaysia, il massimale è fissato rispettivamente a 46 000 pezzi, 232 t e 395 000 pezzi; che alla data del 17 giugno 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Malaysia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

A decorrere dal 12 settembre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari della Malaysia:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0140	14 (1 000 pezzi)	6201 11 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)
		6201 12 10*90	
		6201 12 90*90	
		6201 13 10*90	
		6201 13 90*90	
		6210 20 00	
40.0200	20 (tonnellate)	6302 21 00	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia
		6302 22 90	
		6302 29 90	
		6302 31 10	
		6302 31 90	
		6302 32 90	
		6302 39 90	

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0260	26 (1 000 pezzi)	6104 41 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
		6104 42 00	
		6104 43 00	
		6104 44 00	
		6204 41 00	
		6204 42 00	
		6204 43 00	
		6204 44 00	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2480/93 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 1993**

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 16 (numero d'ordine 40.0160) originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1993, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria 16 (numero d'ordine 40.0160) originari del Pakistan, il massimale è fissato rispettivamente a 99 000 pezzi; che in data 28 maggio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 12 settembre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari del Pakistan:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0160	16 (1 000 pezzi)	6203 11 00	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci,
		6203 12 00	
		6203 19 10	
		6203 19 30	
		6203 21 00	
		6203 22 80	Tute sportive (trainings) con fodera, la parte esterna delle quali è realizzata in una sola e stessa stoffa, per uomo e per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
		6203 23 80	
		6203 29 18	
		6211 32 31	
		6211 33 31	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2481/93 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 1993**

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 20 (numero d'ordine 40.0200) originari dell'Iran, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1993, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non

appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria 20 (numero d'ordine 40.0200) originari dell'Iran, il massimale è fissato a 232 t; che in data del 18 giugno 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'Iran, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'Iran,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 12 settembre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari dell'Iran:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0200	20 (tonnellate)	6302 21 00	Biancheria da letto, esclusa, quella a maglia
		6302 22 90	
		6302 29 90	
		6302 31 10	
		6302 31 90	
		6302 32 90	
		6302 39 90	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2482/93 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 1993****che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 31 (numero d'ordine 40.0310) originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1993, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non

appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria 31 (numero d'ordine 40.0310) originari dell'Indonesia, il massimale è fissato a 674 000 pezzi; che alla data del 14 maggio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'Indonesia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 12 settembre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari dell'Indonesia:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0310	31 (1 000 pezzi)	6212 10 00	Reggiseno e bustini, tessuti, a maglia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2483/93 DELLA COMMISSIONE
dell'8 settembre 1993**

che modifica il regolamento (CEE) n. 1198/93 e che porta a 3 500 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1198/93 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2336/93 ⁽⁵⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 3 000 000 di tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese; che con una comunicazione in data 2 settembre 1993 la Francia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 500 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 3 500 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1198/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1198/93 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 3 500 000 tonnellate di frumento tenero panificabile, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. L'adempimento delle formalità doganali di esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 novembre 1993.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 3 500 000 tonnellate di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I. »

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1198/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 213 del 24. 8. 1993, pag. 1.

*ALLEGATO*** ALLEGATO I*

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Amiens	203 000
Bordeaux	55 000
Clermont-Ferrand	10 000
Châlons-sur-Marne	534 000
Dijon	86 000
Lille	387 000
Lyon	18 000
Nancy	70 000
Nantes	105 000
Orléans	890 000
Paris	265 000
Poitiers	355 000
Rennes	95 000
Rouen	378 000
Toulouse	49 000 *

REGOLAMENTO (CEE) N. 2484/93 DELLA COMMISSIONE
dell'8 settembre 1993
che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1693/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2354/93⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 1693/93 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 7 settembre 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00) a 0,54 ECU/100 kg.

2. Tuttavia, i prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 216 del 26. 8. 1993, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2485/93 DELLA COMMISSIONE**dell'8 settembre 1993****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di prugne originarie dell'Ungheria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 2388/93 della Commissione ⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di prugne originarie dell'Ungheria;

considerando che, per alcune varietà di prugne originarie dell'Ungheria, per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che pertanto le condizioni previste

all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di prugne originarie dell'Ungheria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2388/93 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 218 del 28. 8. 1993, pag. 39.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2486/93 DELLA COMMISSIONE**dell'8 settembre 1993**

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quindicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1144/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1144/93 della Commissione, del 10 maggio 1993, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1144/93 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quindicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽⁴⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità econo-

mica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la quindicesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1144/93 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 41,407 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 116 del 12. 5. 1993, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2487/93 DELLA COMMISSIONE**dell'8 settembre 1993****relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 200 000 t di segala panificabile detenute dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 200 000 t di segala panificabile detenute dall'organismo d'intervento tedesco ed aumentare il prezzo minimo di rivendita ragguagliandolo al prezzo indicativo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento tedesco indice una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 200 000 t di segala panificabile detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1993.

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 14 settembre 1993.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 21 dicembre 1993.

3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento tedesco:

Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordeung
BALM
Adickesallee 40,
D-6000 Frankfurt am Main
Telefax: 156 47 93-795

Articolo 3

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, l'offerta accettata non può in alcun caso essere inferiore a 128,32 ECU/t, più le maggiorazioni mensili stabilite per l'intervento dal regolamento (CEE) n. 1542/93 della Commissione⁽⁴⁾.

Articolo 4

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 3.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2488/93 DELLA COMMISSIONE**dell'8 settembre 1993****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3391/92 del Consiglio, del 23 novembre 1992, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201, 0202 e per i prodotti relativi ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (1993) (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3633/92 della Commissione, del 16 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 3391/92 e (CEE) n. 3393/92 del Consiglio nel settore delle carni bovine (2) dispone all'articolo 7 che la presentazione delle domande di titoli e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) abbiano luogo in conformità delle disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2292/93 (4);

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 3633/92 ha fissato a 10 000 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche,

refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il 1993;

considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 settembre 1993 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 3633/92 è soddisfatta integralmente.

2. Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi cinque giorni del mese di ottobre 1993 per 6 408 tonnellate possono essere presentate domande di titoli.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 346 del 27. 11. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 368 del 17. 12. 1992, pag. 27.

(3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(4) GU n. L 206 del 18. 8. 1993, pag. 3.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1993

che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° agosto 1992 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo

(93/486/Euratom, CECA, CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3761/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X,

considerando che con il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1419/93 del Consiglio ⁽³⁾ sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 1992 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;

considerando che è opportuno adeguare, a decorrere dal 1° agosto 1992, taluni di detti coefficienti correttivi, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 %

rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1° agosto 1992 i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per il mese che precede la data di efficacia della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 140 dell'11. 6. 1993, pag. 1.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttivi con efficacia al 1° agosto 1992
Angola	995,3400000
Brasile	64,1800000
Guinea Bissau	76,9300000
Iugoslavia	34,7000000
Libano	19,2900000
Nigeria	34,3100000
Perù	121,4400000
Somalia	126,7000000
Sudan	29,4000000
Swaziland	55,2800000
Zaire	16,7600000
Zambia	67,1500000

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1993

che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° settembre 1992 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo

(93/487/Euratom, CECA, CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3761/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X,

considerando che con il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1419/93 del Consiglio ⁽³⁾ sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 1992 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;

considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttori ⁽⁴⁾, conformemente all'articolo 13, secondo comma dell'allegato X dello statuto;

considerando che è opportuno adeguare, a decorrere dal 1° settembre 1992, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispon-

dente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE :

Articolo unico

Con efficacia dal 1° settembre 1992 i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per il mese che precede la data di efficacia della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 140 dell'11. 6. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 131 del 28. 5. 1993, pag. 53-62.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori con efficacia al 1° settembre 1992
Angola	1 047,6000000
Brasile	56,1300000
Bulgaria	30,6900000
Colombia	45,2600000
Iugoslavia	263,4800000
Libano	16,4600000
Malawi	49,7300000
Perù	120,3700000
Polonia	71,9400000
Romania	24,8600000
Sierra Leone	64,2900000
Somalia	133,2600000
Suriname	196,5000000
Uganda	42,8500000
Vietnam	29,1200000
Zaire	10,0900000
Zambia	60,1200000
Zimbabwe	51,5600000

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1993

che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° ottobre 1992 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo

(93/488/Euratom, CECA, CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3761/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X,

considerando che con il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1419/93 del Consiglio ⁽³⁾ sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 1992 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;

considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttori ⁽⁴⁾, conformemente all'articolo 13, secondo comma dell'allegato X dello statuto;

considerando che è opportuno adeguare, a decorrere dal 1° ottobre 1992, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispon-

dente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1° ottobre 1992 i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per il mese che precede la data di efficacia della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 140 dell'11. 6. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 131 del 28. 5. 1993, pag. 53-62.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori con efficacia al 1° ottobre 1992
Angola	1 198,0600000
Argentina	93,1200000
Brasile	50,4700000
Etiopia	85,2200000
Guinea Bissau	60,2400000
Iugoslavia	460,1500000
Lesotho	56,5200000
Libano	14,0100000
Nigeria	37,0200000
Perù	119,3100000
Polonia	73,8900000
Somalia	149,9300000
Sudan	30,0100000
Tanzania	40,6600000
Ungheria	56,1300000
Uruguay	73,9000000
Venezuela	44,6200000
Zaire	90,5100000
Zambia	61,4500000

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 4 agosto 1993****che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° novembre 1992
alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in
un paese terzo**

(93/489/Euratom, CECA, CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3761/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X,considerando che con il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1419/93 del Consiglio ⁽³⁾ sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 1992 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttivi ⁽⁴⁾, conformemente all'articolo 13, secondo comma dell'allegato X dello statuto;

considerando che è opportuno adeguare, a decorrere dal 1° novembre 1992, taluni di detti coefficienti correttivi, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispon-

dente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1° novembre 1992 i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per il mese che precede la data di efficacia della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 140 dell'11. 6. 1993, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 131 del 28. 5. 1993, pag. 53-62.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori con efficacia al 1° novembre 1992
Angola	478,9300000
Brasile	49,5800000
Bulgaria	32,6100000
Costa Rica	55,3500000
Figi	60,6900000
Haiti	54,5300000
Iugoslavia	624,3600000
Libano	14,8800000
Mauritania	103,8900000
Perù	116,1900000
Romania	23,3000000
Sierra Leone	68,6500000
Somalia	169,0900000
Sudan	34,8900000
Suriname	199,5000000
Turchia	54,4500000
Zaire	67,8100000
Zambia	65,4200000

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1993

che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° dicembre 1992 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo

(93/490/Euratom, CECA, CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3761/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X,

considerando che con il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1419/93 del Consiglio ⁽³⁾ sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 1992 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;

considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttivi ⁽⁴⁾, conformemente all'articolo 13, secondo comma dell'allegato X dello statuto;

considerando che è opportuno adeguare, a decorrere dal 1° dicembre 1992, taluni di detti coefficienti correttivi, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispon-

dente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1° dicembre 1992 i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per il mese che precede la data di efficacia della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 140 dell'11. 6. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 131 del 28. 5. 1993, pag. 53-62.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori con efficacia al 1° dicembre 1992
Algeria	87,7400000
Angola	626,1000000
Brasile	42,8600000
Colombia	47,7500000
Guinea Bissau	62,4800000
India	36,9100000
Iugoslavia	902,9000000
Libano	23,0200000
Mozambico	39,7700000
Nigeria	41,0100000
Perù	121,0500000
Romania	27,3300000
Somalia	203,4000000
Sudan	34,3700000
Uruguay	80,9400000
Zaire	82,8400000
Zambia	65,7900000
Zimbabwe	54,4000000